

## *Ordinanza Commissariale 22 dicembre 1949 - 10 gennaio 1950 che ordina l'accertamento e la liquidazione degli usi civici esistenti nel territorio del predetto comune*

Il Commissario Aggiunto per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma:

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa posta in decisione nella sentenza del 18 giugno 1949 tra il Comune di Corchiano (prov. di Viterbo) in persona del suo Sindaco pro-tempore, attore comparso; e 1) l'Ente Comunale di Assistenza di Vallerano in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ivi domiciliato per la carica; 2) Catalani Tito fu Domenico; 3) e 4) Catalani Angela e Silvia fu Egisto, in proprio e quali eredi della madre Guidotti Maria ved. Catalani; 5) Marcucci Daniele fu Domenico; 6) e 7) Ricciardi Domenico e Carlo fu Pietro, anche quali eredi della madre Gradoli Isolina ved. Ricciardi; 8) Ricciardi Caterina fu Pietro in Micara, convenuti comparsi.

Con sentenza 30 maggio - 4 giugno 1930, resa da questo Commissariato nella causa tra la Congregazione di Carità di Vallerano contro il Comune di Corchiano ed altri fu dichiarato esistente, a favore della popolazione di Corchiano sui terreni di natura boschiva (escluso Aliano) indicati nella sentenza stessa, l'uso civico di legnare legna morta nonché legna verde di cespugli infruttiferi e della parte più bassa degli alberi (sotto corona). A tale fine fu nominato perito il Dr. Gerardo Ciciani per identificare i detti terreni ed indicarne l'estensione.

Con ricorso del 2 maggio 1942 il Comune di Corchiano esponeva che la sentenza suddetta era passata in giudicato ma che la perizia non era stata eseguita per morte del perito.

Riassunto il giudizio, con ordinanza 15 giugno 1942, resa sull'accordo delle parti, questo Commissario surrogava al perito defunto il Geom. Carlo Petroselli conferendogli il medesimo incarico di cui alla sopra citata sentenza.

Con relazione peritale prodotta il 20 marzo 1943 il perito ripartiva in quattro categorie i terreni in esame:

- 1) quelli facenti parte della tenuta Aliano non riconosciuta soggetta ad uso civico;
- 2) quelli che sin dall'impianto del Catasto Pontificio del 1835 figurano a coltura diversa da quella boschiva (seminativi, ecc.) e da ritenersi, quindi, non soggetti ad uso civico, per esserne, da oltre un secolo, impossibile l'esercizio per mancanza di essenze;
- 3) quelli che successivamente all'impianto del Catasto suddetto avevano ricevuto sostanziali e permanenti migliorie e che risultano ora trasformati in ottimi seminati ed in lussureggianti piantagioni a vigneto e frutteto;
- 4) quelli tuttora di natura boschiva, che si riducono a ben poca cosa, limitandosi alle pendenze prossime alle sponde dei fossi e dei carracci e ad una modesta rimessa adibita a pascolo.

Il perito identificava, altresì, i detti terreni con i rispettivi numeri catastali e ne indicava l'estensione. Sospendeva però i suoi lavori nel dubbio che le sue indagini dovessero limitarsi ai soli terreni della quarta categoria o estendersi anche a quelli della terza.

Con comparsa del 7 dicembre 1946, la difesa del Comune di Corchiano concludeva perché il Commissario disponesse la liquidazione dell'uso civico in oggetto, confermando l'incarico al perito — o nominandone altro — per approntare tutti gli elementi indispensabili per l'attribuzione, al Comune di Corchiano, di un annuo canone in misura corrispondente al valore dei diritti per terreni ridotti a miglior coltura, nonché per determinare quanto al Comune stesso dovesse attribuirsi per i terreni tuttora boschivi, da stabilirsi coi criteri della estensione, del valore e del bisogno della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

Con comparsa del 24 maggio 1947 la difesa delle parti convenute premesso che a suo parere la liquidazione doveva comprendere soltanto i terreni attualmente boschivi, rilevava:

a) che il perito doveva integrare l'identificazione dei mappali con i nomi dei rispettivi possessori originari e attuali;

b) che per i terreni migliorati, ove non si fosse accolto quanto ritenuto da detta difesa, il compenso doveva essere attribuito mediante un annuo canone in misura corrispondente al valore di diritti da determinarsi a norma di legge;

c) che per i terreni boschivi doveva accertarsi se e come sia possibile il distacco in natura; d) che trattandosi del solo uso essenziale di legnatico il compenso si doveva stabilire nella misura prescritta dalla legge.

*DIRITTO:* Osserva il Commissario che il perito non ha compiutamente espletato l'incarico commessogli perché non ha identificato i terreni boschivi gravati dell'uso di legname con i nomi dei rispettivi possessori originari ed attuali. Occorre, perciò, che il perito integri il suo lavoro indicando i nomi dei possessori originari ed attuali dei terreni compresi sia nella terza che nella quarta categoria riferendo anche per ciascuno di questi, la specifica descrizione fattane dal catasto Pontificio del 1835 e da quelli ad esso successivi.

Infatti si può sin da ora affermare che su tutti i terreni suddetti esiste a favore della popolazione di Corchiano l'uso civico di legnare. L'affermazione della parte attrice è suffragata, invero, dalle iscrizioni catastali, le quali - tenuto conto della speciale natura del titolo da cui derivano gli usi civici - costituiscono, per giurisprudenza ormai consolidata, prova idonea a convincere della esistenza degli usi stessi.

Inoltre, in conformità delle conclusioni specifiche prese dalle parti nelle rispettive comparse, perché in questa fase del giudizio sia, altresì proceduto alla liquidazione dell'uso civico suddetto dopo la identificazione dei terreni che ne sono gravati, dà altresì incarico al perito;

a) di valutare il canone di natura enfiteutica da imporsi a favore del Comune in misura corrispondente al valore dei diritti su quella parte dei terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie;

b) di accertare per i terreni attualmente boschivi se e come sia possibile il distacco in natura;

c) nell'affermativa dell'ipotesi che precede, di determinare la porzione di terreno da assegnarsi in compenso del diritto civico riconosciuto secondo i criteri della estensione del bosco, del valore del fondo e del bisogno della popolazione;

d) nella negativa, invece, della ipotesi sub. b) di determinare, in relazione all'art. 27 capoverso della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e all'art. 9 n. 3 del RD. 3 agosto 1891 n. 510, il canone annuo da pagarsi dal Comune al proprietario in corrispettivo dell'affrancazione del fondo da parte degli utenti.

Pertanto visti gli articoli 279, 280. cod. proc. civile:

*ORDINA* al perito Geom. Pietro Fatiganti domic. in Viterbo. di accertare redigendo relazione scritta da depositare nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione a lui della presente ordinanza:

a) i nomi dei possessori originari e attuali dei terreni compresi nella terza e quarta categoria, riferendo anche per ciascuno dei terreni stessi la specifica descrizione fattane dal Catasto Pontificio del 1835 e da quelli ad esso successivi;

b) di determinare il canone di natura enfiteutica da imporsi a favore del Comune in misura corrispondente al valore dei diritti sui terreni che abbiano ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti migliorie;

c) di specificare se e come sia possibile il distacco in natura per i terreni boschivi;

d) nell'affermativa dell'ipotesi che precede di esprimere il parere sulla porzione di terreno da assegnarsi in compenso del diritto civico riconosciuto secondo i criteri della estensione del bosco, del valore del fondo e del bisogno della popolazione redigendo le planimetrie;

e) nella negativa, invece, dell'ipotesi sub. c) di determinare in relazione agli articoli 7 capov., della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 9 n. 3 del R.D. 3 agosto 1891 n. 510 il canone annuo da pagarsi dal Comune al proprietario in corrispettivo dell'affrancazione del fondo da parte degli utenti.

Manda alla Segreteria di questo Commissariato la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Roma, 22 dicembre 1949.

*Il Commissario Aggiunto:* **PETRUZZI**

*La presente ordinanza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 10 gennaio 1950. Il Segretario:*  
**CORSI**